

Nuovo Regolamento disciplinare alunni

I.I.S.S. - "E. MATTEI - E. SOLVAY"-ROSIGNANO SOLVAY
Prot. 0001252 del 15/02/2023
02 (Uscita)

I.I.S.S. ENRICO MATTEI

Dirigente Scolastica Dott.ssa D. Tramontani
e Consiglio di Istituto

Vista la Costituzione Italiana, in particolare art 21

Vista la Legge 241/1990 e modifiche sulla disciplina del procedimento amministrativo ,la Trasparenza e il limite ad essa imposto dalla riservatezza.

Visto il DLgs 196/2003 come modificato dal Dlgs 101/2018 che lo adegua Regolamento Europeo 679/2016.

Vista la Legge 169/2008 recante disposizioni in merito alla valutazione del comportamento

Visto Il DPR 122/2009 recante disposizioni in merito alla Valutazione degli Apprendimenti e del Comportamento in linea con la Legge 169/2008

Visto il DPR 249/1998 “Regolamento recante lo Statuto degli studenti e delle Studentesse “ recante i valori che informano di sé la vita nella comunità educante , la partecipazione sociale e politica formativa, il diritto all’apprendimento e alla libertà di apprendimento , i doveri di esecuzione , conformazione , partecipazione e interlocuzione dialettica e rispettosa con organi organismi individuali e collegiali , lavoratori, della scuola

Viste le modifiche ad esso apportate dal DPR 235/2007 che tra le altre categorie, discrimina le azioni sanzionabili in non gravi, gravi, molto gravi e gravissime , queste ultime tali da destare continuato e motivato allarme sociale , indicando i criteri generali con cui categorizzare i comportamenti , individuandoli precisamente in corrispondenza alla sanzione ad essi riferita e all’organi deputato ad irrogarla secondo legge,

Visto il DPCM luglio 1996 “Carta dei Servizi” in cui vengono elencati gli standard minimi che deve contenere il Regolamento di Istituto

Vista la CM 105/1975 che anticipa gli stessi standard minimi definendo le coordinate essenziali di ogni Regolamento di Istituto

Vista la Nota MIUR 21 luglio del 2008 che impone la tipizzazione delle azioni disciplinarmente rilevanti e sanzionabili

Vista la Direttiva MIUR n^ 104/2007 sull’uso dei cellulari in ambito scolastico

Considerate le ampie possibilità di incremento delle competenze dei devices sotto la guida esperta del docente , esposte nel decalogo della Ministra Fedeli

Vista la Legge 584/1975 e modifiche (art 52 comma 20 della legge 28/12/1991 n^ 448, dalla L 311/2004 art 189 e dalla Legge 689/1981 art 10 , sulla esigibilità dell’ammenda ed il suo ammontare ,

La Legge 3/2003 , art 51 “Tutela della salute dei non fumatori”

Visto Il Dlgs 6/2016 che recepisce la normativa europea sulla lavorazione presentazione e vendita dei prodotti del tabacco e la Circolare del Min Salute del 4 febbraio 2016, la Legge 123/2014 che vieta il fumo nelle pertinenze dei locali scolastici

Visto il Regolamento di Istituto di IISS Mattei in particolare gli artt. da 49 a 53

Condivisa la necessità di rendere più attuale il Regolamento disciplinare, e di aumentarne trasparenza ed equità nella applicazione, trasversale a tutti gli indirizzi di IISS Mattei



Visti i progetti di Educazione alla Salute di IISS Mattei e la coerente azione formativa negli anni

Si riportano i principi fondamentali che informano di sé il presente Regolamento disciplinare del DPR 249 /1998 e DPR 235/2007

Art 1 .I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

Art 2 I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

Art 3 La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

Art 4 In nessun caso può essere sanzionata, ne' direttamente ne' indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Art 5 Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente e' sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

Art 6 Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.

Art 7 Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di **gravi o reiterate infrazioni disciplinari**, per periodi **non superiori ai quindici** giorni.

Art 8 Ai sensi dell' art. 4 comma 5 e comma 8 secondo periodo del DPR 249/1998 come rinnovato dal DPR 235/2007 ISIS MATTEI è a disposizione delle famiglie per preparare il rientro nella comunità scolastica per gli allievi che incorrano in sanzioni di temporaneo allontanamento dalle lezioni inferiore a 15 gg per e per promuovere un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica per le gli allontanamenti superiori a 15 gg. In particolare è prevista l'applicazione della Convenzione di IISS MATTEI con la ADS EFESTO , e quale servizio alla comunità scolastica, la condivisione , al rientro , con gli allievi e docenti della classe dell'esperienza in EFESTO . Convenzione e moduli per l'avvalimento del percorso di recupero in EFESTO a sito istituzionale [Progetti e Partenariati \(isismattei.edu.it\)](http://isismattei.edu.it)

Art 9 L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento e' commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

Art 9-bis Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

9- ter . Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano

esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studio, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

Art 9-quater Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

Art 10 Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissioni di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art 11 Tutte le sanzioni escluse quelle competenti al CdC e CdI sono irrogabili dal Dirigente Scolastico

Art 12 Per i casi in cui allo stesso allievo siano irrogate sanzioni ciascuna delle quali corrisponda a sospensione dalle lezioni, e di cui almeno una sia maggiore o uguale a 15 giorni, il CdC è tenuto alla valutazione del comportamento inferiore a 6/10. (DPR 122 /2009 Regolamento Valutazione alunni, art. 7 commi 2 e 3)

Art 13 Le categorie di NON GRAVE, GRAVE, MOLTO GRAVE sono desunte dalla legge : DPR 249/1998 comemodificato dal DPR 235/2007

Art 14 Le reiterazioni di comportamenti sanzionabili nello stesso soggetto, ulteriori al numero indicato nel regolamento, devono essere prese in considerazione e sanzionate dall'organo atto alla irrogazione con azione maggiore; non possono avere comunque una sanzione superiore, corrispondente cioè a livelli di gravità superiori al livello di gravità cui appartengono gli atti reiterati -

Art 15 Avverso i provvedimenti disciplinari gli interessati possono avvalersi di quanto all'art. 5 del DPR 249/1998 e s.m.i., nonché del ricorso giurisdizionale. Gli atti sono accessibili agli interessati con richiesta attraverso mail a ufficiodidattica@isismattei.org o alla pec di istituto in intestazione. Non sono ammesse richieste ad altri indirizzi postali.

I.I.S.S. ENRICO MATTEI

NON GRAVI	Comportamenti sanzionabili	Sanzione corrispondente	Reiterazione	Organo deputato alla irrogazione
NON GRAVI	Entrate in ritardo in numero >2 in un mese	Censura scritta sul Registro di classe e sul libretto comunicazioni scuola /famiglia o Diario e richiesta di controfirma del genitore	Alla 4° censura sul Registro di Classe e convocazione della famiglia da parte del coordinatore , informato dal /dai docenti	Docente/i che hanno riscontrato il comportamento
			Dalla 5° censura : 1 giorno di sospensione	Consiglio di Classe
NON GRAVI	Entrate in ritardo non giustificate entro 3 giorni (1)	Censura scritta sul Registro di classe sul libretto comunicazioni scuola /famiglia o Diario e richiesta di controfirma del genitore	Al 5 giorno di mancata giustificazione o per reiterazione di (1) : convocazione della famiglia da parte del coordinatore informato dal /dai docente/i	Docente/i che hanno riscontrato il comportamento
			In caso di una sola reiterazione di Dopo la convocazione della famiglia sospensione di 1 giorno.	Consiglio di Classe
NON GRAVI	(a) mancata giustificazione di assenza/e entro tre giorni, (b) mancanza di esibizione del libretto di giustificazione per giustificare l'assenza , dopo 30 giorni dall'inizio delle lezioni	(1) Censura scritta sul Registro di classe e sul libretto comunicazioni scuola /famiglia o diario e richiesta di controfirma del genitore (2) censura scritta sul Registro di classe e sul diario convocazione della famiglia da parte del coordinatore informato dal /dai docente/i	Al 4° giorno di mancata giustificazione convocazione della famiglia da parte del coordinatore informato dal /dai docente/i	Docente/i che hanno riscontrato il comportamento
			In caso di una sola reiterazione di a) ulteriore alla convocazione della famiglia sospensione da 4 a 5 gg giorni In caso di una sola reiterazione di b) sospensione di 5 a 6 giorni con convocazione della famiglia per giustificare le assenze	Consiglio di Classe
NON GRAVI	Mancanza o gravi carenze abituali del materiale didattico indicato dal docente per lo svolgimento delle lezioni ;	Censura scritta sul Registro di classe e sul libretto comunicazioni scuola /famiglia o diario e richiesta di controfirma del genitore	Alla 3^ censura , il /i docenti che ha/hanno accertato il comportamento informano il coordinatore che convoca la famiglia	Docente/i che hanno riscontrato il Comportamento
			Dalla 4^ censura : da 1 a 2 giorni di sospensione	Consiglio di Classe

I.I.S.S. ENRICO MATTEI

NON GRAVI	<p>Violazione dell'obbligo di utilizzo dei dispositivi e di protezione individuale (d.p.i. : divise, scarpe, occhiali)</p>	<p>Censura scritta sul Registro di classe e sul libretto comunicazioni scuola /famiglia o diario e richiesta di controfirma del genitore</p>	<p>Alla 2^ censura , il /i docenti che ha/hanno accertato il comportamento informano il coordinatore che convoca la famiglia</p> <p>Dalla 3^ censura : da 5 a 6 giorni di sospensione</p>	<p>Docente/i che hanno riscontrato il comportamento</p> <p>Consiglio di Classe</p>
	<p>Azioni di disturbo nei locali al di fuori della classe , nei corridoi e pertinenze della scuola, uscite dalle classe non autorizzate , uscite in più di uno alla volta , permanenza fuori dalla classe oltre lo stretto necessario (circa 5 min.)</p>	<p>Censura scritta sul Registro di classe e sul libretto comunicazioni scuola /famiglia o diario e richiesta di controfirma del genitore</p>	<p>Alla 4° censura : il docente/i informa/no il coordinatore che convoca la famiglia.</p> <p>Dalla 5° censura : 2 giorni di sospensione</p>	<p>Docente/ i che ha/hanno accertato il comportamento . Il Responsabile di plesso che accerta o a cui i collaboratori scolastici che accertano il comportamento , riferiscono; Il docente responsabile del turno di sorveglianza che accerta il comportamento</p> <p>In caso di assenza temporanea del docente o del Responsabile di plesso ,o del docente del turno di sorveglianza , i collaboratori scolastici non possono irrogare sanzione , ma accertano l'evento annotandolo sul registro di classe</p> <p>Consiglio di Classe</p>
	<p>Disturbo alle lezioni e attività didattiche dovunque si svolgano : tono di voce alterato e aggressivo , interruzioni provocatorie e non pertinenti, ostentato disinteresse, brusio o chiacchiericcio continuo , rumori per inutile spostamento di banchi, zaini, sedie, suppellettili</p>	<p>Censura scritta sul Registro di classe e sul libretto comunicazioni scuola /famiglia o diario scolastico e richiesta di controfirma del genitore</p>	<p>Alla 4° censura : il docente/i informa/no il coordinatore che convoca la famiglia.</p> <p>Dalle 5° censura : da 1 a 2 giorni di sospensione</p>	<p>Docente/i che ha/hanno riscontrato il comportamento</p> <p>Consiglio di Classe</p>
	<p>Alterchi e litigi , senza ingiurie , con eventuale lancio di oggetti leggeri, non contundenti e non acuminati , (ad es. gesso, gomma, cimoso, foglio di carta accartocciato,)</p>	<p>Censura scritta sul Registro di classe e sul libretto comunicazioni scuola /famiglia o diario scolastico e richiesta di controfirma del genitore</p>	<p>Alla 4° censura: il docente/i informa/no il coordinatore che convoca la famiglia.</p> <p>Dalla 5° censura: da 1 a 2 giorni di sospensione</p>	<p>Docente che ha accertato il comportamento</p> <p>Consiglio di Classe</p>
	<p>Violazione del divieto di fumo nei locali scolastici e nelle pertinenze</p>	<p>Censura scritta sul Registro di classe e convocazione della famiglia</p>	<p>Alla 2° censura ammenda di 27,5 euro,</p>	<p>Il Docente o il collaboratore scolastico o Assistente tecnico/amministrativo informa/informano il Responsabile antifumo che irroga la ammenda</p>

I.I.S.S. ENRICO MATTEI

			Dalla 3° censura ammenda e sospensione da 2 a 3 giorni	Consiglio di Classe
NON GRAVI	Violazione del divieto dell'uso del cellulare non disposto dal docente ad uso didattico (telefonate , sms, whatsapp, squilli) durante le lezioni, in ambienti didattici	Censura scritta sul Registro di classe	Alla 2° censura : il docente informa il coordinatore che convoca la famiglia. Se il comportamento è riscontrato da più docenti, dal Responsabile di Plesso , o dal collaboratore scolastico che riferisce al responsabile di plesso , o dal docente in sorveglianza ad intervallo : idem	Docente/i che hanno riscontrato il comportamento, Responsabile di Plesso
			Dalla 3° censura, da 1 a 2 giorni di sospensione	Consiglio di Classe
NON GRAVI	L'alunno non fa un uso corretto della mascherina	richiamo verbale	Al secondo richiamo censura scritta	Docente/i che hanno riscontrato l'atto
NON GRAVI	L'alunno non rispetta il distanziamento sociale	Censura scritta sul registro di classe e classe e comunicazione tracciabile alla famiglia	Al secondo richiamo censura scritta	Docente/i che hanno riscontrato l'atto
NON GRAVI			Alla terza censura: sospensione da 1 a 2 giorni	Docente/i che hanno riscontrato l'atto Consiglio di classe

I.I.S.S. ENRICO MATTEI

G R A V I	<p>Disturbo dell' azione di valutazione e verifica trasparente e equa dei docenti (ovvero abitudine a copiare, a passare il compito durante le verifiche) falso ideologico e falso materiale, contraffazione di firma del genitore sul libretto giustificazioni assenze , contraffazioni di firme e/scritture di docenti e/o genitori</p>	<p>Censura scritta su registro di Classe, convocazione della famiglia , sospensione da 1 a 3 giorni</p>	<p>Dalla 1° sospensione: da 2 a 8 giorni di sospensione</p>	<p>Consiglio di Classe</p>
G R A V I	<p>Danneggiamento e/o deturpamento vandalico di beni materiali della scuola mobili (banchi sedie, lavagne attaccapanni attrezzature per le lezioni nelle palestre , laboratori sala audiovisivi,) e immobili (pareti,soffitti, vetri , infissi, porte ,finestre , bagni , docce, dispositivi di sicurezza , cartellonistica di sicurezza, impianti, allagamento bagni , uso di carta igienica e saponi improprio)</p>	<p>a) Esclusione temporanea o annuale da attività culturali : spettacoli di teatro e cinema , esclusione temporanea o annuale da visite guidate e viaggi di istruzione, anche di un giorno (tranne ASL), esclusione da tornei sportivi a squadre rappresentativi della comunità scolastica se vi è deturpamento lieve (graffi, scritte limitate)</p> <p>b) Esclusione , ovvero non candidabilità,dalle attività di rappresentanza negli organi e organismi collegiali della scuola : Rappresentante di Classe, Rappresentante di Istituto, Rappresentante nella Consulta giovanile, nel Comitato di Garanzia , Comitato di Valutazione della Professione docente</p>	<p>Censura scritta su registro di Classe, convocazione della famiglia ed una o più delle seguenti misure del gruppo a) e/o b)</p> <p>(1) Sospensione di 8 giorni se il danneggiamento/deturpamento con scritte su superfici interne, esterne all'edificio graffi su superfici di banchi , sedie , infissi , porte , vetri pareti in cartongesso è limitato ad un oggetto il cui valore di mercato non superi i 300 euro * con eventuale aggiunta delle misure a) e/o b)</p> <p>2) Sospensione fino a 15 giorni se l' atto coinvolge più di un oggetto, con valor complessivo di mercato maggiore di 300euro *(ad es porte , finestre banchi di laboratori, schermi , PC, LIM e che impedisca ad altri il diritto allo studio all'apprendimento con eventuale aggiunta delle misure a) e/o b)</p> <p>Alla prima reiterazione di 1) o 2) Sospensione da 16 a 30 gg</p>	<p>Consiglio di Classe su contestazione d'addebito trascritta sul registro di classe dal docente se avvenuta in classe , o palestra, o accertata dal collaboratore scolastico , dal Responsabile di plesso o responsabile di sorveglianza durante l'intervallo, o dal o assistente tecnico /amministrativo , bibliotecario.</p>
G R A V I				<p>Consiglio di Istituto</p>

I.I.S.S. ENRICO MATTEI

	<p>Uso di cellulari , uso, videocamere ,fotocamere registratori vocali, non consentito da precisa disposizione del docente per ragioni didattiche e sotto la sua supervisione, per scatto di foto e produzione di filmati che riproducono alunni, docenti collaboratori , assistenti tecnici e dirigente, nella classe scuola e nelle sue pertinenze, registrazione vocale non autorizzata: diffusione massiva on- line e off-line , atti che configurino abuso d'immagine altrui, lesione della privacy , lesione della dignità dello studente o del lavoratore, danno di immagine alla istituzione scolastica</p>	<p>1) Sospensione da 10 a 15 giorni se l'atto è lesivo dell'immagine decoro e dignità altrui, dell'immagine e decoro di alunni docenti, dirigente , collaboratori scolastici e assistenti amministrativi e tecnici e della Istituzione scolastica e se è diffuso on-line e off-line in aggiunta a sospensione dalle attività culturali (teatro cinema,visite guidate e viaggi di istruzione , tranne ASL) e rappresentative della identità del scuola: tornei sportivi . In aggiunta esclusione , ovvero non candidabilità per le attività di rappresentanza negli organi e organismi collegiali della scuola : Rappresentante di Classe, Rappresentante di istituto, Rappresentante nella Consulta giovanile, nel Comitato di Garanzia , Comitato di Valutazione della Professione docente</p>	<p>2) Dopo la prima sospensione: sospensione da 16 a 30 giorni</p>	<p>1) Consiglio di Classe</p> <p>2)Consiglio di Istituto</p>
G R A V E	<p>Ingiurie , minacce, escussioni, calunnie, intimidazioni, istigazioni a commissioni od omissioni illecite verso i compagni.</p>	<p>Censura scritta sul registro di Classe Sospensione da 6 a 10 giorni</p>	<p>Dopo la 1° sospensione: sospensione da 8 a 15 giorni</p>	<p>Consiglio di Classe</p>
G R A V E	<p>L'alunno non evita contatti fisici coi compagni.</p>	<p>censura scritta sul registro di classe e comunicazione tracciabile alla famiglia</p>	<p>Dopo la prima sospensione: sospensione da 6 a 15 giorni</p>	<p>Consiglio di classe</p>
G R A V E	<p>L'alunno sposta gli arredi disposti a garanzia del distanziamento sociale (banchi e sedie)</p>	<p>Censura scritta sul registro di classe e comunicazione tracciabile alla famiglia</p>	<p>Alla terza censura: sospensione da 1 a 2 giorni</p> <p>Dopo la prima sospensione: sospensione da 6 a 15 giorni</p>	<p>Docente/i che hanno riscontrato l'atto</p> <p>Consiglio di classe</p>

I.I.S.S. ENRICO MATTEI

G R A V E	<p>L'alunno non rispetta le modalità di accesso e di uscita dall'edificio scolastico e i flussi di spostamento interni.</p>	<p>Censura scritta sul registro di classe e comunicazione tracciabile alla famiglia (l'accertamento dell'atto in spazi comuni avviene, oltreché da qualsiasi docente, anche dal collaboratore scolastico o dal Responsabile di Plesso o DS)</p>	<p>Alla seconda censura: sospensione da 2 a 4 giorni</p> <p>Dopo la prima sospensione: sospensione da 8 a 15 giorni</p>	<p>Consiglio di classe</p> <p>Consiglio di classe</p>
	<p>Ingiurie, minacce, escussioni, calunnie, bestemmie intimidazioni, istigazioni a commissioni od omissioni illecite verso Docenti, Dirigente, personale Tecnico e Amministrativo, Collaboratori Scolastici, educatori. Allontanamento dal plesso e/o dall'area di pertinenza del medesimo, senza autorizzazione e/o non accompagnato.</p>	<p>Censura sul Registro di classe – Sospensione da 10 a 15 giorni</p>	<p>Alla seconda censura Sospensione da 16 giorni a 30 giorni. Esclusione annuale dalle attività culturali Esclusione (cinema teatro visite guidate e viaggi di istruzione), ovvero non candidabilità, dalle attività di rappresentanza negli organi e organismi collegiali della scuola: Comitato di base, Rappresentante di Classe, Rappresentante di istituto, Rappresentante nella Consulta giovanile, nel Comitato di Garanzia, Comitato di Valutazione della Professione docente</p>	<p>Consiglio di Classe</p> <p>Consiglio di Istituto</p>
M O L T O G R A V I	<p>Lesione o tentata lesione volontaria ad alunni, docenti, educatori, collaboratori scolastici, assistenti tecnici ed amministrativi, Dirigente.</p> <p>Manomissione o uso improprio di macchinari /strumenti /sostanze chimiche dei laboratori/ officine/palestre causa potenziale di danni alle persone</p> <p>Furto o sottrazione alterazione o contraffazione di documenti ufficiali della Scuola (es. Registri di classe, Registro del docente)</p> <p>Aggressioni e percosse, risse, anche con lancio di oggetti contundenti (bottigliette, lattine, libri, righelli, compasso etc)</p>	<p>Sospensione da 16 a 30 gg. con Esclusione annuale dalle attività culturali Esclusione (cinema teatro visite guidate e viaggi di istruzione), ovvero non candidabilità, dalle attività di rappresentanza negli organi e organismi collegiali della scuola: Comitato di base, Rappresentante di Classe, Rappresentante di istituto, Rappresentante nella Consulta giovanile, nel Comitato di Garanzia, Comitato di Valutazione della Professione docente</p>	<p>Dopo la 1° sospensione: Sospensione da 30 a 45 gg.</p> <p>Esclusione annuale dalle attività culturali Esclusione (cinema teatro visite guidate e viaggi di istruzione), ovvero non candidabilità, dalle attività di rappresentanza negli organi e organismi collegiali della scuola: Comitato di base, Rappresentante di Classe, Rappresentante di istituto, Rappresentante nella Consulta giovanile, nel Comitato di Garanzia, Comitato di Valutazione della Professione docente</p>	<p>Consiglio di Istituto</p>
M O L T O G R A V I	<p>Cyber bullismo: uso di cellulari, videocamere, fotocamere per offendere, minacciare, escutere, ricattare, intimidire, ridicolizzare, umiliare, costringere o istigare il destinatario a comportamenti commissivi od omissivi illeciti; diffusione massima on-line e off-line</p>	<p>Sospensione da 16 a 30 con esclusione, Esclusione annuale dalle attività culturali Esclusione (cinema teatro visite guidate e viaggi di istruzione), ovvero non candidabilità dalle attività di rappresentanza democratica negli organi e organismi collegiali della scuola: Comitato di base, Rappresentante di Classe, Rappresentante di istituto, Rappresentante nella Consulta giovanile, nel Comitato di Garanzia, Comitato di Valutazione della Professione docente</p>	<p>Dopo la 1° sospensione: sospensione da 16 a 45 giorni, in considerazione della lesione alla dignità e decoro della persona e/o al danno psicologico</p>	<p>Consiglio di Istituto</p>

*IL valore di mercato è attribuito dalla Commissione Acquisti composta da Dirigente scolastico Ufficio tecnico , Responsabili di Laboratorio di meccanica Disegno, Elettronica ed elettrotecnica, Misure, Informatica;

SCHEDA NORMATIVA parte integrante del Regolamento

<p><i>Nota MIUR 31 Luglio 2008 revisione del 235/2007 sul 248/1999:</i></p> <p><i>Norme sull'allontanamento , sanzioni e impugnative .</i></p> <p><i>Natura e funzioni del Patto di Corr.</i></p>	<p>A Sanzioni di allontanamento : da 1 a 14 gg. Le altre devono essere individuate e riferite a comportamenti tipizzati dal Reg. Ist.</p>	<p><u>B di norma</u> Sanz. e comp./gravi o reiterate fino a 15 <u>Che è la modifica dell'art 4 del 249/1998 ad opera del 235/2007 comma 7</u></p> <p>Il CdC irroga la sanzione composto da tutte le componenti</p>	<p><u>C</u> Sanz. Comp. gravi oltre 15</p> <p><u>Che è la modifica dell'art 4 249/1998 ad opera del 235/2007 comma 9</u></p> <p>Da qui sono reati perciò se sono reati perseguibili d'ufficio corre l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria da parte del DS</p>	<p>D Sanz. Comp. gravissime;</p> <p>recidive; pericolo <u>perdurante anche fino alla fine</u> . Che è la modifica dell'art 4 249/1998 ad opera del 235/2007 <u>comma 9-bis</u></p>	<p>E Sanz. Comp. Comp. gravissime;</p> <p>recidive; pericolo <u>perdurante anche fino alla fine , con esclusione da scrutini ed esami.</u> (Che è la modifica dell'art 4 249/1998 ad opera del 235/2007) <u>comma 9-bis e ter</u></p>
<p>Comportamento sanzionabile e organo irrogatore e procedura ai sensi della 241/1990</p>	<p>Devono essere regolamentate nel "Regolamento di Istituto" secondo il criterio della proporzionalità e gradualità ed essere improntate al recupero</p>	<p>C. Classe violazioni dell'art 3 "doveri degli studenti" 249/1998</p>	<p>C. Istituto violenza minaccia ingiuria lesioni reati sex. In tutti i casi è necessaria una attenta istruttoria <i>come procedimento</i></p>	<p>C. Istituto violenza ,minaccia ingiuria, lesioni ,reati sex; non consentono un responsabile e tempestivo reinserimento del reo</p>	<p>C Istituto violenza minaccia ingiuria lesioni reati sex recidive ; non consentono un responsabile e tempestivo reinserimento del reo</p>
<p>Per ogni sanzione : criterio generale della proporzionalità e gradualità. Atto di natura amministrativa</p> <p>Nessuno può essere sanzionato per le proprie opinioni, senza conoscere il Regolamento e senza contraddittorio. Il profitto non può mai essere causa di sanzione né questa può incidere sulla valutazione degli apprendimenti</p>	<p>241/90 partecipazione al provvedimento/ 249/1998 diritto al contraddittorio</p>	<p>241/90 Motivazione dell'atto e del provv.</p>	<p>Corre indipendentemente dal procedimento penale. Corre anche in caso di trasferimento ad altra scuola.</p>	<p>Esecutiva indipendentemente dalle impugnative pendenti</p>	<p>La sanz. È definitiva dopo 15 gg di comunicazione .L'organo interno decide entro 10 gg dal reclamo che è esperito entro 15 gg dalla sanzione. Se tace all'impugnativa , la sanzione si intende confermata.</p>
<p>Regolamento di Istituto : Atto unilaterale di natura amministrativa. Ha i caratteri della autoritatività, autotutela, esecutività , esecutorietà.</p>	<p>Regolamento di Istituto Deve tipizzare i comportamenti Indicare la procedura di irrogazione ai sensi della 241/90 : contestazione scritta, diritto al contraddittorio, e per le sanzioni diverse da quelle che connesse all'allontanamento, i soggetti irrogatori (CdC, DS o Doc.)</p>	<p>Regolamento di Istituto deve anche indicare chi compone l'Organo di garanzia interno , perché la composizione imposta è minima, ma non è tassativa e anche se serve sempre il collegio perfetto o no . Deve altresì precisare a norma della 241/1990</p> <p>1)Il responsabile del Procedimento: DS 2)termini di chiusura del proc. 3) termine temporale di contestazione dell'atto sanzionabile 4) termine temporale per la convocazione del</p>	<p>Le sanzioni vanno inserite nel fascicolo dello studente e non è dato sensibile se non per il nome delle altre persone coinvolte in atti di natura sex. Si usa <i>omissis</i> ma si tratta il dato in relazione al regolamento 305/2006.</p>		<p><u>Decide il Dirigente USR</u> previo parere vincolante dell'Organo di garanzia Regionale presso USR , reso entro il termine perentorio di 30 gg ,che presiede . Decide solo su memorie scritte dopo avere esperito il controllo della legittimità dei provvedimenti, della compatibilità fra la sanzione , il regolamento dell'Ist. e lo Statuto.</p>

I.I.S.S. ENRICO MATTEI

		<p>sanzionando per il diritto al contraddittorio.</p>			
<p>Atto negoziale sottoscritto alla prescrizione e perfezionato all'iscrizione. Non esime la scuola dalla colpa in vigilando né i gen. dalla colpa in educando. Può aiutare come indicatore della necessità di adeguare periodicamente il Regolamento di istituto ai comportamenti devianti che via via emergono. Può essere redatto dal Consiglio di Istituto quale organo con tutte le componenti scolastiche, se il Regolamento di Istituto lo prevede. Certo il CI, in quella seduta, può essere integrato da altre componenti del territorio</p>	<p>Patto educativo di corr. E' necessario ma non dal punto di vista strettamente giuridico :non può derogare il Codice Civile , altrimenti è nullo. E' un patto, un negozio giuridico, che esterna ed esplicita alle parti le responsabilità reciproche ,ma non ha natura paritaria rispetto alle norme del CC;</p>	<p>La scuola decide i modi e le forme e le descrive nel Regolamento di Istituto. E' prescritto all'atto delle iscrizioni: poiché l'iscrizione è a gennaio e poi è confermata a giugno, a settembre, nell'ambito delle procedure di accoglienza, è il momento per il DS di chiedere ai genitori la sottoscrizione del patto, previa presentazione del Reg.Ist, Carta Servizi, POF.</p>		<p>Attenzione perché se l'atto sanzionato è un reato , la notizia diventa dato giudiziario.</p>	
<p>Art 30 Cost; artt. 145, 155 e 317 C.C. Obbligo di educazione da parte dei gen.</p>	<p>Art 2048 CC responsabilità per danno cagionato da incapace del vigilante o educatore. Ammessa prova liberatoria</p>	<p>Non sono alternative: in giudizio civile può essere individuata la resp. dei gen. al danno per colpa in educando. Al genitore spetta la prova liberatoria di aver impartito tutte le disposizioni educative necessarie affinché il figlio non compisse l'atto.</p>			